2026/2162

30.9.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2162 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2026

che dispone la registrazione delle importazioni di microsfere di vetro piene (note commercialmente come «perle di vetro») originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 luglio 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di microsfere di vetro piene (note commercialmente come «perle di vetro») originarie della Repubblica popolare cinese.

(2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 24 giugno 2026, per conto dell'industria dell'Unione, da M. Swarovski GmbH, Swarco Vestglas GmbH, Swarco Schönborn GmbH, Sovitec Belgium, Potters Ballotini SASZ, Sovitec France, Potters Ballotini Gmbh, Intermiglass SP. Z O.O. e Sovitec Iberica SAU, che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di microsfere di vetro piene.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da microsfere di vetro piene (note commercialmente come «perle di vetro») di diametro non superiore a 2 mm, con superficie rivestita o non rivestita, qualunque sia l'uso previsto o il processo di produzione, attualmente classificate con i codici NC ex 7002 10 00, ex 7018 10 90, ex 7018 20 00 ed ex 7018 90 90 (codici TARIC 7002 10 00 20, 7018 10 90 10, 7018 20 00 10 e 7018 90 90 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.

(4) Il prodotto in esame non comprende i prodotti definiti come «perle di vetro» che hanno la forma di piccole biglie perforate, attualmente classificate con i codici NC 7018 10 11 e 7018 10 19.

(5) La Commissione ha chiarito che le sfere di vetro che corrispondono alle specifiche di cui alla definizione del prodotto rientrano nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che siano classificate con i codici NC ex 7002 10 00, ex 7018 10 90, ex 7018 20 00 ed ex 7018 90 90 (codici TARIC 7002 10 00 20, 7018 10 90 10, 7018 20 00 10 e 7018 90 90 10).

2. REGISTRAZIONE

(6) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame.

(7) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di microsfere di vetro piene (note commercialmente come «perle di vetro») originarie della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2026/3713, 16.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3713/oj).

(8) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(9) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.

(10) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, il margine di dumping è stimato al 77,48 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe pari al 125 % per il prodotto in esame per il periodo che va dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. L'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

(11) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l'importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all'effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell'inchiesta.

(12) Qualora, nel corso dell'inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

3. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(13) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di microsfere di vetro piene (note commercialmente come «perle di vetro») di diametro non superiore a 2 mm, con superficie rivestita o non rivestita, qualunque sia l'uso previsto o il processo di produzione, attualmente classificate con i codici NC ex 7002 10 00, ex 7018 10 90, ex 7018 20 00 ed ex 7018 90 90 (codici TARIC 7002 10 00 20, 7018 10 90 10, 7018 20 00 10 e 7018 90 90 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.

Il prodotto soggetto a registrazione non comprende i prodotti definiti come «perle di vetro» che hanno la forma di piccole biglie perforate, attualmente classificate con i codici NC 7018 10 11 e 7018 10 19.

2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

([3]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN